STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 25 novembre 2014

Oggetto: Circolare n. 20/2014 del 25 novembre 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI**
- **IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE**
- **L'ACCONTO DI NOVEMBRE DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI IRES**

OGGETTO: Disegno di legge di Stabilità 2015, le novità per la generalità dei contribuenti

Il **Governo** ha approvato lo scorso **15 ottobre** il **Disegno di legge di Stabilità 2015** ed il testo attualmente è **passato all'esame del Parlamento** per la sua approvazione entro la fine dell'anno.

In questa scheda si riepilogano alcune delle **novità fiscali che interessano la generalità dei contribuenti**, come le erogazioni liberali alle onlus, la tassazione delle polizze vita, il bollo sui veicoli storici, e l'aumenta dell'Iva come clausola di salvaguardia.

Si ricorda che, trattandosi di un Disegno di legge, le relative misure **non sono ancora in vigore** e durante l'iter parlamentare potranno subire anche notevoli modifiche.

In considerazione dell'importanza che la Legge di Stabilità riveste nell'ambito tributario, si è scelto comunque di affrontare l'argomento.

DDL DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI	
EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS (art. 15)	Viene **innalzato a 30.000** (da 20.65 €) **il limite entro cui:** ♦ **calcolare le detrazioni Irpef;** ♦ **dedurre dal reddito d'impresa;** **le erogazioni liberali alle Onlus**. Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente 2015).
5 PER MILLE ALL'IRPEF (art. 17 comma 4)	Viene stabilito che **le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno** dai soggetti beneficiari del 5 per mille **possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.**
CREDITO D'IMPOSTA EDITORIA (art. 17 comma 16)	È **prorogato al 31.12.2015 il termine entro il quale gli operatori del settore editoriale** devono effettuare **l'adeguamento tecnologico** ai fini della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. **Il credito d'imposta** previsto **per sostenere tale adeguamento**, **è** pertanto **riconosciuto per l'anno 2015.**
VARIAZIONE CLAUSOLA SALVAGUARDIA FINANZIARIA 2014 (art. 18)	Viene **modificata la clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria 2014**. Viene così differito al 15.1.2016 (anziché 15.01.2015) il termine entro cui possono essere disposte, mediante un apposito DPCM, variazioni delle aliquote d'imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti salva l'approvazione, entro l'1.1.2016 (anziché 1.1.2015), di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

RIDUZIONE CREDITI D'IMPOSTA (art. 19 comma 11)	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, saranno **riviste le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta** indicati all'Elenco 1 allegato alla Finanziaria 2015.
RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI (art. 44 comma 19)	È **differito** dal 31.12.2014 **al 30.6.2015 il termine entro il quale** le società **Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di** accertamento, liquidazione e **riscossione delle entrate** tributarie o patrimoniali **dei Comuni** e delle società ad essi partecipate.
TASSAZIONE POLIZZE VITA (art. 44 comma 28)	Sono **esenti dall'Irpef i capitali percepiti in caso di morte**, in dipendenza di **contratti di assicurazione sulla vita**, **a copertura del rischio demografico**. Detta disposizione si applica ai **proventi percepiti dall'1.1.2015.**
BOLLO VEICOLI STORICI (art. 44 comma 31)	É prevista **l'abrogazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica** ("bollo auto") per i **veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio, per competizioni, esibizioni e mostre, rilievo estetico e di costume). L'esenzione era stata prevista dall'art. 63 della Legge n. 342/2000. Resta l'esenzione generale per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di oltre trent'anni.
AUMENTO DELL'IVA COME MISURA DI COPERTURA (art. 45 comma 3)	E' previsto l'innalzamento: ♦ dell'**aliquota IVA** dal 10% **al 12%** a decorrere **dal 2016 e al 13% dall'1.1.2017;** ♦ dell'**aliquota IVA** dal 22% **al 24%** a decorrere **dal 2016**, al **25% dall'1.1.2017** e al **25,5% dall'1.1.2018**. Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

OGGETTO: Il decreto sblocca Italia convertito in Legge

Il **decreto sblocca Italia** (d.l. 133/2014) è **stato convertito nella Legge 164/2014**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11.11.2014, e in vigore dal 12 novembre 2014.

Oltre a confermare molte disposizioni previste già nel testo del decreto, la legge di conversione presenta alcune novità, che verranno di seguito riepilogate.

IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE	
LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO, PIÙ AUTONOMIA PRIVATA (art. 18)	Il decreto sblocca Italia introduce la possibilità per le parti, in presenza di contratti di locazione: ♦ **ad uso non abitativo**; ♦ **con canone annuo superiore a € 250.000** (prima della conversione in legge del decreto il limite era 150.000 €); ♦ non riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale; **di *"concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni"* contenute nella Legge 392/1978.** In sede di conversione del D.l. 133/2014 è stato aggiunto che: ♦ **la nuova disciplina non trova applicazione per i contratti in corso al 12.11.2014** (data di entrata in vigore della legge di conversione); ♦ con riguardo **ai giudizi in corso alla suddetta data continuano ad applicarsi "ad ogni effetto le disposizioni previgenti".**
ESENZIONE DALL'IMPOSTA PER GLI ACCORDI DI RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (art. 19)	La legge di conversione conferma che la **registrazione dell'atto contenente la riduzione del canone di locazione** in essere **è esente da imposta di registro e di bollo.** In sede di conversione in legge del decreto è stata aggiunta la **possibilità di definire l'accordo di riduzione del canone** del contratto di locazione ex art. 2, commi 1, 3 e 5, Legge n. 431/98 **tramite l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.** Il conduttore può inviare al locatore specifica richiesta motivata di riduzione del canone. In caso di conclusione "positiva" della trattativa **il Comune può riconoscere l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta nei confronti del locatore.**
DEDUZIONE IRPEF PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DA LOCARE (art. 21)	È **confermata la deduzione** per gli **acquisti di unità immobiliari**, effettuati **dall'1.1.2014 al 31.12.2017**, **da parte di persone fisiche** non esercenti attività commerciali (**privati**) **destinate alla locazione**. **In sede di conversione è stata aggiunta la condizione che le unità immobiliari** devono risultare **"invendute" al 12.11.2014**. Tale disposizione opera naturalmente **per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014**. L'agevolazione consiste in una **deduzione Irpef dal reddito complessivo**, pari al **20% del prezzo di acquisto** risultante dall'atto di compravendita, **nel**

limite massimo di spesa di 300.000 euro. In sede di conversione è stato previsto che l'agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare in esame.

La deduzione va ripartita in **otto quote annuali di pari importo**, ed è riconosciuta a decorrere dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione. La deduzione **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

L'agevolazione spetta con riferimento alle spese:

- **di acquisto** di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di restauro/ risanamento conservativo/ristrutturazione[1];
- **per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto** per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare:

- **sia destinata**, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, **alla locazione per almeno 8 anni consecutivi**[2];
- **sia a destinazione residenziale**, e **non** sia classificata o classificabile nelle categorie catastali **A/1**, **A/8** e **A/9**;
- **non sia ubicata nelle zone** omogenee classificate **E**[3];
- **consegua prestazioni energetiche** certificate in **classe A** o **B**[4],
- il **canone di locazione non sia superiore a quello definito:**
  - ✓ **dalla convenzione-tipo** ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;
  - ✓ **o al minore importo tra:**
    - o il canone definito dall'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, ossia il c.d. **contratto a "canone concordato",**
    - o e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d **contratto a "canone speciale"** previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato.
- **non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.**

In sede di conversione è stato aggiunto che **detta agevolazione possa essere mantenuta** in caso di **cessione in usufrutto dell'immobile agevolato** "*anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione*" a soggetti giuridici:

- **pubblici o privati;**
- **operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;**

purché:

[1] Ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001.

[2] Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.

[3] Ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici de 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli).

[4] Ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.06.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

	♦ sia mantenuto il vincolo alla locazione; ♦ il corrispettivo dell'usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati. Con un apposito DM saranno definite le ulteriori disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.
CONTRATTI DI GODIMENTO DI IMMOBILI CON SUCCESSIVA ALIENAZIONE ("RENT TO BUY") (art. 23)	I **contratti, diversi dai leasing**, con cui il conduttore ottiene l'immediata **concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo** entro un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i canoni di locazione già versati (cosiddetti **contratti "*rent to buy*"**) **devono essere trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile *("Trascrizione dei contratti preliminari")***. I contratti "rent to buy" vengono, quindi, **ora espressamente regolati** nel nostro ordinamento e ciò permette, innanzitutto, la **trascrivibilità nei Registri immobiliari**. In sede di conversione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale **le parti definiscono** nel contratto **la quota dei canoni** imputata al corrispettivo **che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto d'acquisto** entro il termine stabilito. **Dalla trascrivibilità** deriva, poi, una serie di **altri effetti**. Si applica, infatti, anche quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 2645-bis del codice civile, che prevede, per i contratti preliminari, che gli **effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano** e si considerano come mai prodotti **se entro 1 anno** dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, **e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione**, **non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto** che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare. L'art. 21, comma 3, del Decreto sblocca-Italia, **per i contratti "rent to buy", eleva il termine di 3 anni** previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis c.c. **a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10 anni.** La trascrizione produce gli stessi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma 1, numero 8) del codice civile, relativamente alla trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili che hanno **durata superiore a 9 anni**, e cioè il contratto è **opponibile agli eventuali "aventi causa"** dal locatore. **Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento**, anche non consecutivo, di **un numero minimo di canoni**, determinato dalle parti, **non inferiore a 1/20** del loro numero complessivo. Ai contratti di godimento di immobili con successiva alienazione si applicano, inoltre questi articoli del codice civile: ♦ l'art. 2668, comma 4 (cancellazione della trascrizione dei preliminari); ♦ l'art. 2775-bis (credito per mancata esecuzione di contratti preliminari); ♦ l'art. 2825-bis (ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare); ♦ da 1002 a 1007, nonché 1012 e 1013, in quanto compatibili; ♦ l'art. 2932 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto). **Se il contratto ha per oggetto un'abitazione**, **il divieto di cui all'art. 8 del D.**

	Lgs. n. 122/2005, secondo cui "*il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile*", **opera fin dalla concessione del godimento.** In caso di **risoluzione del contratto per inadempimento del concedente,** lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di **risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore**, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non é stato diversamente convenuto nel contratto. Le disposizioni previste dall'**articolo 8 del D.L. n. 47/2014** in merito al **riscatto a termine dell'alloggio sociale** *"si applicano **anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà** vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.",* sempreché tale disposizione ottenga l'**autorizzazione UE.**
I "CONDHOTEL" (art. 31)	**Per "*diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti*",** è confermata l'emanazione di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** che dovrà definire le **condizioni di esercizio dei c.d. "condhotel".** Si tratta degli "*esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina*" la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. Lo stesso decreto dovrà, inoltre, stabilire le **modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi** sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale. In ogni caso, **il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche** eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
AUTOTRASPORTO (art. 32-bis)	In sede di conversione in legge del decreto sblocca Italia sono state **introdotte,** con l'art. 32-bis, **alcune disposizioni riguardanti il settore dell'autotrasporto.** **I contributi ottenuti dalle imprese di autotrasporto:** ♦ per l'acquisizione di beni capitali ex art. 2, comma 2, lett. c) e d), DPR n. 227/2007, sono **fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione** tramite il mod. F24, salva la possibilità di richiedere espressamente l'utilizzo "in via

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
diretta".
Il credito in esame:
✓ non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
✓ può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione, da parte del MIT all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei beneficiari e dei relativi contributi spettanti;
♦ per la formazione professionale ex art. 2, comma 2, lett. f), DPR n. 227/2007, sono fruiti mediante credito d'imposta con le modalità sopra indicate purché vi sia esplicita richiesta da parte del beneficiario.
"Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari", "tutti i soggetti della filiera dei trasporti" devono utilizzare solamente sistemi di pagamento tracciabili indipendentemente dall'importo dovuto.
All'inosservanza della nuova disposizione si applica l'obbligo in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, di comunicare al MEF (Ragioneria Generale dello Stato) le infrazioni di cui abbiano notizia.
</td>
</tr>
<tr>
<td>MODIFICA INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI
(art. 39)</td>
<td>
Sono confermate le modifiche al D.L. n. 83/2012 che prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, dal 14.03.2013 e fino al 31.12.2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni, o che consegnano, per la rottamazione, un veicolo, della medesima categoria di quello nuovo, di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing).
In particolare, per effetto delle modifiche operate, viene ora previsto che, in caso di acquisto, per fruire del contributo è necessaria anche l'immatricolazione del veicolo ed il riconoscimento del contributo avviene "a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito www.bec.mise.gov.it , e fino al 31 dicembre 2015".
Nel caso di consegna di un veicolo usato per la rottamazione, invece, viene ora stabilito che non è più necessario che detto veicolo:
♦ sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisizione del nuovo veicolo;
♦ risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.
Vengono anche modificate le misure del contributo concesso, prima pari al 15% o 20% del prezzo del veicolo e ora, invece, "fino al 15%" o "fino al 20%" del prezzo del veicolo. Resta immutato, invece, l'importo massimo del contributo concesso.
<table>
<tr><th rowspan="2">ANNO DI ACQUISTO</th><th colspan="3">CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA NON SUPERIORI A</th></tr>
<tr><th>50 g/km</th><th>95 g/km</th><th>120 g/km</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	2014	**fino al 20%** del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 5.000 €	**fino al 20%** del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 4.000 €	**fino al 20%** del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 2.000 €
	2015	**fino al 15%** del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.500 €	**fino al 15%** del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 €	**fino al 15%** del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 1.800 €

Sono state, inoltre, **modificate le categorie del Codice della strada di appartenenza dei veicoli agevolabili** (automobili, veicoli commerciali leggeri, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli). Le previgenti categorie (L1, L2, L3, L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono sostituite dalle seguenti da **L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e:**

L1e	Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L2e	Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L3e	Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L4e	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5e	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
M1	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1	Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
L6e	Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad

		accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
	L7e	Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW
	Si ricorda che il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni è **riconosciuto** all'acquirente del veicolo **dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo d'acquisto** ed è poi rimborsato al venditore dalle imprese produttrici o importatrici, le quali a loro volta lo recuperano come credito d'imposta utilizzabile in compensazione (decreto Mise 11.01.2013).	

OGGETTO: L'acconto delle imposte per i contribuenti Ires

Entro lunedì **1° dicembre 2014** (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) i contribuenti IRES devono versare la **seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP 2014**, applicando la percentuale del **101,5%** (l'acconto nella misura del 102,5% riguardava solo il 2013 (D.L. n. 76/2013 e D.M. 30.11.2013), Tale percentuale vale **per tutti i soggetti IRES, compresi quelli operanti nel comparto finanziario e assicurativo** (a differenza di quanto avveniva nel 2013).

Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare il **metodo storico** o il **metodo previsionale**.

In generale, la misura dell'**acconto si calcola in base** alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico 2014 (c.d. **metodo storico**). Questa metodo, tuttavia, va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l'acconto in via presuntiva, stimando l'imposta dovuta per il 2014. In genere, il **metodo previsionale può essere utilizzato se nel 2014 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2013;** è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:

- effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
- oppure addirittura non effettuare alcun versamento.

Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l'omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all'applicazione della **sanzione del 30% dell'importo non versato.**

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF.

Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le **regole generali** sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei **contribuenti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.**

Se l'esercizio non è coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro l'11° mese dell'esercizio.

ACCONTI D'IMPOSTA 2014 (secondo il metodo storico) - CONTRIBUENTI IRES		
IRES	**RIGO RN17 ≤ 20,66 €**	**Nessun acconto dovuto**
	RIGO RN17 > € 20,66 MA ≤ € 253,70	Versamento in **unica soluzione,** entro il **1° dicembre 2014,** del **101,5%** dell'importo indicato al **rigo RN17**.
	RIGO RN17 > € 253,70	Versamento in **2 rate**: ♦ la **1ª rata**, pari al **40,6%** (40% del 101,5%) **del rigo RN17** entro lo scorso **16.06.2014 (o 07.07.2014** per i soggetti che **non** usufruiscono della **proroga** stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al **16.07.2014** (o

		08.07.2014 - **20.08.2014** per i soggetti che usufruiscono della proroga,) **con la maggiorazione 0,40%;** ♦ la **2° rata,** pari al **60,9%** (60% del 101,5%) **del rigo RN17** entro il **01.12.2014**.
IRAP	**RIGO IR21 ≤ 20,66 €**	**Nessun acconto dovuto**
	RIGO IR21 > € 20,66 MA ≤ € 253,70	Versamento in **unica soluzione,** entro il **1° dicembre 2014,** del **101,5%** dell'importo indicato al **rigo IR21**.
	RIGO IR21 > € 253,70	Versamento in **2 rate**: ♦ la **1ª rata**, pari al **40,6%** (40% del 101,5%) **del rigo IR21** entro lo scorso **16.06.2014 (o 07.07.2014** per i soggetti che **non** usufruiscono della **proroga** stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al **16.07.2014** (o 08.07.2014 - **20.08.2014** per i soggetti che usufruiscono della proroga,) **con la maggiorazione 0,40%;** ♦ la **2° rata,** pari al **60,9%** (60% del 101,5%) **del rigo IR21** entro il **01.12.2014**.

VERSAMENTO

Il **versamento** dell'unica o seconda rata degli acconti 2014 va effettuato con il **mod. F24** secondo le **regole di presentazione** previste per tale modello di versamento, come **modificate a decorrere dal 1° ottobre 2014** ad opera dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014, ovvero:

Modalità di presentazione	Soggetto	Condizioni
Cartaceo/ Entratel/Fisconline remote/home banking	Privato	F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 €
Entratel/Fisconline	Tutti	F24 a zero
Telematico con Entratel/Fisconline remote/home banking	Tutti	F24 a debito con compensazione
	Titolare di partita Iva	F24 a debito senza compensazione
	Privato	F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 €

Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto**, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili.**

COMPENSAZIONE

Per il versamento dell'acconto 2014 il contribuente può avvalersi della compensazione:

♦ **verticale**: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la

	seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il modello F24; ♦ **orizzontale:** utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell'acconto IRAP 2014), con necessità di utilizzare il modello F24. Si ricorda che: ♦ la **sanzione** per l'utilizzo in **compensazione di crediti inesistenti**, è fissata **dal 100% al 200% dei crediti stessi;** ♦ è previsto (dal 2011) il **divieto di utilizzo dei crediti in compensazione** nel mod. F24, **in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500;** ♦ i **crediti IVA superiori a € 5.000** possono essere **compensati** (orizzontalmente) solo a partire **dal giorno 16 del mese successivo a** quello di **presentazione** della **dichiarazione IVA annuale** e utilizzando gli **strumenti telematici** dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, **se superiori anche a € 15.000**, è richiesta l'apposizione del **visto di conformità** al modello dichiarativo IVA da parte di un soggetto abilitato; ♦ i **crediti tributari relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte superiori a € 15.000** possono essere **compensati** (orizzontalmente) solo previa apposizione del **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato al modello dichiarativo da cui il credito emerge. Il **limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili** è fissato **a € 700.000**[5] (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale); l'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO	Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l'istituto del **ravvedimento operoso**, applicando, oltre agli **interessi legali dell'1%,** le **sanzioni**: ♦ **dallo 0,2% al 2,8%**[6] se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint); ♦ **3%** se il pagamento è effettuato tra il 15 e 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve); ♦ **3,75%** se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (ravvedimento lungo).

[5] € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.
[6] Per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%.